

Libertà di espressione

Rifiuto di accordare la cittadinanza al leader di un movimento di protesta contro la politica linguistica governativa: *articolo 10 non applicabile*

Petropavlovskis c. Lettonia - 44230/06
Sentenza 13.1.2015 [Sezione IV]

In fatto – L'attore era un "non-cittadino con permesso di residenza permanente" della Repubblica di Lettonia: uno status giuridico riconosciuto ai cittadini della ex Unione Sovietica che avevano perso la propria cittadinanza a seguito della dissoluzione dell'URSS, i quali, sebbene ne avessero il diritto, non hanno successivamente ottenuto nessun'altra nazionalità. L'attore era uno dei leader di un movimento che aveva protestato contro la riforma dell'istruzione in Lettonia nel 2003 e 2004. In tale qualità, egli rilasciava dichiarazioni pubbliche nelle quali sosteneva il diritto della comunità russofona a ricevere un'istruzione in russo e il diritto al mantenimento di scuole, finanziate dallo Stato, nelle quali il russo fosse l'unica lingua prevista per l'insegnamento. Nel 2004 la sua richiesta di cittadinanza lettone veniva rifiutata dal Gabinetto dei Ministri e i successivi ricorsi avanzati dal ricorrente non venivano parimenti accolti. Nella sua istanza alla Corte europea, l'attore lamentava il fatto che il rifiuto fosse una misura punitiva impostagli a causadelle sue critiche al Governo.

In diritto – Articoli 10 e 11: La Corte non ha potuto constatare come il rifiuto di concedere la cittadinanza

lettone al ricorrente possa aver impedito a quest'ultimo di esprimere il suo disaccordo con la politica governativa o di prendere parte a riunioni o movimenti. La decisione in merito alla sua naturalizzazione non può essere considerata una punizione per le opinioni da lui espresse e non ha indebolito la determinazione del ricorrente a far sentire la propria voce e a partecipare a dibattiti su argomenti di pubblico interesse. Al contrario, le sue opinioni in merito alla riforma dell'istruzione sono state ampiamente riportate dai media ed egli è rimasto politicamente attivo anche dopo che la sua richiesta di naturalizzazione era stata rifiutata. Il ricorrente, inoltre, non è mai stato sanzionato penalmente per aver espresso la propria opinione o per aver partecipato ad una manifestazione.

Inoltre, secondo i principi del diritto internazionale, le decisioni in materia di naturalizzazione rientrano nell'ambito della giurisdizione nazionale e si basano normalmente su criteri che puntano a stabilire un nesso tra lo Stato e il ricorrente. Il diritto di acquisire una nazionalità specifica non è previsto né dalla Convenzione europea né dal diritto internazionale in generale. Non sono presenti elementi, nella legislazione nazionale, che indichino il diritto incondizionato dell'attore a ricevere la cittadinanza lettone o che dimostrino come le decisioni delle autorità competenti possano considerarsi arbitrarie.

Nell'esercizio delle sue libertà di espressione e riunione, il ricorrente è stato libero di dissentire con le politiche governative, fintantoché l'attività di critica da lui esercitata sia stata svolta in conformità con la legge. Il raggio d'azione di tale critica si è esteso in maniera più ampia verso il Governo, piuttosto che nei confronti di un privato cittadino o perfino di un politico. Ad ogni modo, si tratta di una materia del tutto differente dalla questione sui criteri e sulla procedura per la naturalizzazione, entrambi determinati dalla legge nazionale. In molte giurisdizioni, l'acquisizione della cittadinanza è accompagnata da un giuramento di fedeltà, nell'ambito del quale l'individuo promette lealtà allo Stato e alla sua Costituzione, come nel caso in questione. Tale requisito - che deve essere mantenuto distinto dai casi in cui si richieda un giuramento di lealtà ad un particolare Governo - non può essere considerato una misura di natura punitiva, in grado di interferire con la libertà di espressione e di

riunione. Si tratta piuttosto di un criterio che chiunque cerchi di ottenere la cittadinanza lettone per naturalizzazione deve soddisfare.

Conclusione. Articoli 10 e 11 non applicabili (all'unanimità).

(Si veda anche *Slivenko c. Lettonia* [GC], 48321/99, 9 ottobre 2003, [Nota d'informazione 57](#); *Kolosovskiy c. Lettonia* (dec.), 50183/99, 29 gennaio 2004, [Nota d'informazione 60](#); *Sisojeva e altri c. Lettonia* respinto [GC], 60654/00, 15 gennaio 2007, [Nota d'informazione 93](#); e *Fehér e Dolník c. Slovacchia* (dec.), [14927/12](#) e [30415/12](#), 21 maggio 2013